

STATUTO

NINFEA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SABAUDIA LT VIA DEL PARCO
NAZIONALE 10

Numero REA: LT - 80876

Codice fiscale: 01279830598

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B
AUTOGRAFICO 13833
10/05/2021

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 Costituzione - Sede - Durata

È costituita con sede in Sabaudia (LT), una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente con denominazione: "NINFEA Cooperativa Sociale".

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Essa è iscritta presso l'albo delle società cooperative e aderisce alla confederazione cooperative Italiane.

Art. 2 - Disciplina di riferimento

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto, quelle contenute nel libro V, Titolo VI del Codice Civile, e quelle previste dal titolo V del codice medesimo, in materia di Società per azioni in quanto compatibili, tutte le leggi speciali in materia, non ultimo il codice del terzo settore.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è ispirata al principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello della promozione umana e dell'integrazione sociale dei soggetti più deboli attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a) legge n. 381/91 e dell'art. 2 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, promuovendo lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, anche un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa nell'ambito della propria attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 - Oggetto

La Società, senza finalità speculative, ispirandosi ai principi della mutualità e solidarietà sociale, si propone di gestire le seguenti tipologie di servizi di carattere pubblico e/o privato:

a) gestione di Servizi Sociali Professionali, di Segretariato Sociale, PUA etc. rivolti a minori, adulti,

anziani, diversamente abili ed a persone in condizioni di disagio sociale ed economico;

b) gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e pedagogici, socio-sanitari, riabilitativi e sanitari. I servizi gestiti, potranno essere di carattere pubblico o privato, residenziale o semiresidenziale rivolti a minori, adulti, anziani, diversamente abili ed a persone in condizioni di disagio sociale ed economico, effettuati presso il domicilio delle famiglie, presso strutture messe a disposizione da enti pubblici (istituti scolastici, strutture residenziali e semiresidenziali in genere etc.), privati, o di proprietà della cooperativa stessa.

c) organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale ed eventi di carattere culturale e di interesse sociale in genere (convegni etc.) rivolti ai soci e non, finalizzati all'approfondimento ed all'acquisizione di competenze professionali, informatiche etc. La cooperativa curerà inoltre la formazione continua e la supervisione del personale;

d) gestione di attività educative, rivolte alla totalità delle persone, finalizzate alla formazione scolastica ed extrascolastica, alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formative, al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione dei fenomeni di disagio sociale (bullismo, dipendenze in genere etc.);

e) la progettazione e programmazione di servizi sociali in genere; la gestione di servizi per gli immigrati; servizi di mediazione culturale, interculturale e familiare.

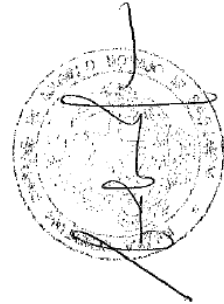
La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; comunque potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal d.lgs.



AXO ALO

n. 81/2015.

TITOLO III
SOCI

Art. 5 - Tipologie e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al limite stabilito dalla legge. Possono essere soci: i lavoratori, di ambo i sessi, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in genere mai superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.

Possono essere ammessi soci volontari come previsto dall'art.2 della Legge 381/1991, che prestino la loro opera gratuitamente per fini di solidarietà, a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e la loro attività è disciplinata dall'art. 2 della stessa legge n. 381/1991.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dopo l'ammissione.

Art. 6 - Procedura di ammissione

Per essere ammesso come socio occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;
- e) l'asserzione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - Obblighi e Diritti dei soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, un soprapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori che tiene conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci lavoratori offrono alla cooperativa le proprie capacità professionali e le proprie attitudini lavorative nell'ulteriore rapporto instaurato. Lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soci attribuisce concreta attuazione allo scambio mutualistico come previsto dalla legge art. 2511 e 2512 del c.c.

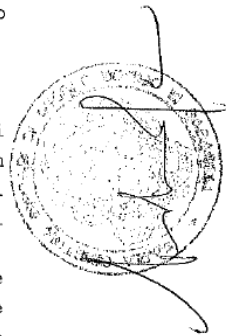
I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci concorrono alla gestione della cooperativa mediante la propria partecipazione alla formazione degli organi sociali:

i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea (ai sensi dell'articolo 2370 comma 1 del codice civile) e hanno diritto di voto.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto ad essere informato sull'attività della società e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda ha diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione art. 2522 cc.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.



Handwritten signature: Anna Tasso

Art.8 - Categoria speciale dei soci

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali al termine del periodo di formazione professionale e/o completato inserimento e comunque di un periodo non superiore a cinque anni è ammesso a godere degli stessi diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Durante il periodo di formazione e/o di inserimento

I soci speciali hanno diritto di voto:

- a) solamente in occasione ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;
- b) il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore;
- c) i soci non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c.
- d) i soci speciali hanno diritto a recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto;

I soci speciali devono adempiere ai seguenti doveri:

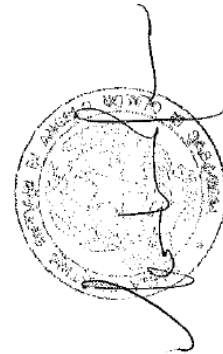
- a) rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa;
- b) rispettare il regolamento relativo alla formazione professionale;
- c) osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) adempiere agli obblighi previsti per i soci cooperatori all'art. 8 del presente statuto

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 7, 11 del presente statuto.



Art. 9 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Consiglio di Amministrazione. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote o azioni dei "soci cooperatori".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del

conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Art. 10 - Recesso

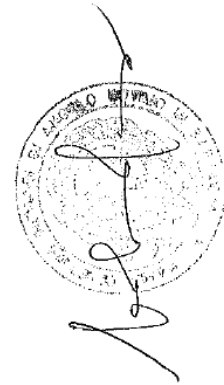
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non abbia più un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura all'interno della cooperativa per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, confermino il recesso nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso viene comunicata con raccomandata alla società secondo l'art. 2532 del codice civile.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per i rapporti sociali che per quelli mutualistici.



Art. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento previsto dall'art. 23 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge, nei confronti del socio lavoratore che:

- a) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito della fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori
- b) subisca, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari per giusta causa o giustificato motivo oggettivo

Handwritten signature

c) l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Salva diversa e motivate decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore, oltre la risoluzione del rapporto sociale, consegue la risoluzione dello scambio mutualistico e dunque di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art.12 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari provvisti dei requisiti possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione art. 2534 cc. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di pluralità di eredi questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la quota sia divisibile. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 del c.c.

Art.13 - Liquidazione delle partecipazioni

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

L'organo amministrativo può decidere di rateizzare il rimborso della quota o delle azioni spettanti al socio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devoluti alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:

verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, verso terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono

responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

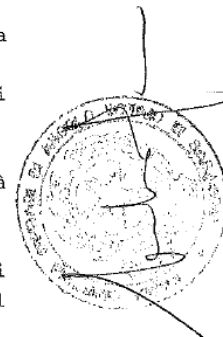
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

La cooperativa sociale pone in essere una serie di attività volte a richiedere lasciti, donazioni ecc (art. 7 legge 117/2017).



Handwritten signature

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) fermo restando il limite massimo individuale stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dai conferimenti effettuati dai soci volontari e dai soci sovventori;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

g) da ogni altra riserva che possa esser costituita sulla base di norme di legge;

h) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 14 del presente statuto.

Il patrimonio della cooperativa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, collaboratori ecc. art. 8 codice del terzo settore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 16 - modalità di versamento delle quote sottoscritte

Le azioni sottoscritte ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno Euro 50,00 all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sociale sottoscritto dai soci, durante l'esistenza della società.

Art.17 - Cessione delle quote

Le azioni sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.18 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto

economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società in modo veritiero chiaro e corretto art.2423 del codice civile. Gli amministratori documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza della mutualità ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

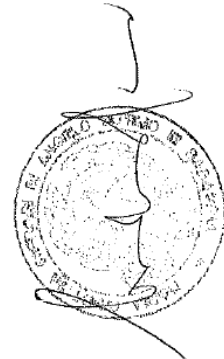
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e) a riserva straordinaria la restante parte, ovvero ai fondi di cui all'articolo 14;
- f) una quota ad eventuali dividendi, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva, oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera c) detratta la quota di cui alla lettera a).

In ogni caso alla cooperativa è vietato distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione o riserve ai soci cooperatori durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano consentite dalla legge e siano effettuate a favore di altre cooperative sociali che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

Qualora i ricavi o proventi superino un milione di euro la cooperativa deve redigere il bilancio sociale da pubblicarsi nel RUNT e sul proprio sito internet art. 14 d.lg. n.



A handwritten signature, possibly reading 'L. N.', written in dark ink.

117/2017

Art.19 - Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme, nel conto economico, a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
 - aumento del numero delle azioni detenute da ciascuno socio;
- La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art.20 - Assemblea

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente e del Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- e) indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- f) gli adeguamenti dello statuto a nuove disposizioni normative;
- g) La decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, e tutte le volte che ritiene sia utile alla gestione sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) approvazione dell'eventuale regolamento dei Soci Cooperatori;
- c) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- d) le altre materie indicate dalla legge.

Art.21 - convocazione dell'assemblea

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nel giornale "L'Italia Cooperativa", oppure con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della adunanza o in alternativa con comunicazione tramite e-mail o telex o fax anche tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, purchè risulti l'arrivo e la conoscenza dell'avviso di convocazione.

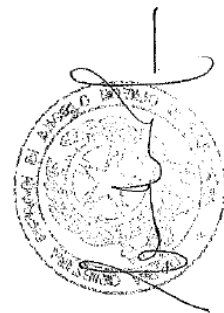
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art.22 - Quorum Assemblee

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta di voti presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Per le trasformazioni di Società fare riferimento all'art. 2500 comma ter, sexies, quando si tratta di trasformazioni omogenee; ed all'art. 2500 comma septies, octies, novies, quando si tratta di trasformazioni eterogenee. La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dagli adempimenti pubblicitari previsti. Entro questo termine, i creditori, possono opporsi.



A handwritten signature.

Sono legittimati a partecipare all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Art.23 - Diritto e modalità di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci nella categoria speciale dall'art. 8 del presente statuto. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti 5 voti.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo 10 soci. Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione provinciale delle Cooperative e mutue qualora la Cooperativa aderisca ad una di esse.

E' consentito il voto per corrispondenza. In questo caso:

a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;

b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'assemblea assistito da due scrutatori soci nominati dall'assemblea stessa e da un Sindaco;

c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla.

Le deliberazioni possono essere prese anche mediante referendum. In questo caso deve essere osservata la disposizione di cui alla precedente lettera a), lo spoglio delle schede deve essere fatto con le modalità stabilite nella precedente lettera b), il verbale deve essere redatto da un Notaio e le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce:

1. la maggioranza di quelli di cui dispongono tutti i soci;
2. i quattro quinti dei voti di tutti i soci, quando si tratta di deliberazioni particolarmente importanti, quali

lo scioglimento anticipato e la fusione della società oppure il trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato;

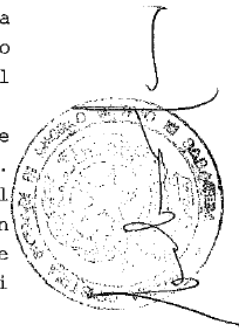
3. il voto unanime di tutti i soci quando le deliberazioni trattano il cambiamento dell'oggetto sociale e la trasformazione della Società.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art.24 - Il Verbale Dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro dell'adunanza e delle deliberazioni dell'assemblea.



Art.25 - Consiglio Di Amministrazione

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un organo collegiale formato da cinque a nove membri eletti tra i soci dall'assemblea che ne determina il numero.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione ma possono essere concesse medaglie di presenza.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori devono preventivamente comunicare incarichi assunti negli organi di amministrazione di altre imprese. La mancanza di tale atto comunicativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Handwritten signature or initials, possibly "A. P. P.", written vertically.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, possibilmente nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questi casi il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità della votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Latina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.27 - Poteri Del Consiglio Di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il Direttore, institori o procuratori, comitati tecnici anche tra non

soci, stabilendo il compimento di determinati atti o categorie di atti, la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi. Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.28 - Il Presidente

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, con la sola firma rilasciare anche liberatorie e quietanza ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procura anche per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società, avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice Presidente, qualora sia nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il vice presidente della cooperativa è anch'esso munito di poteri di rappresentanza.

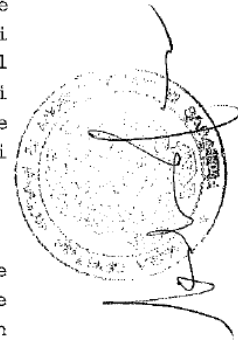
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro Consigliere, oppure ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.29 - Organo Di Controllo

Nei casi (previsti dall'art. 2543 del codice civile) in cui è obbligatorio i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del Codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.



Handwritten signature: *Alfredo Fto*

Quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio sindacale, composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, o un revisore dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.30 - Collegio Dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea. Essi durano in carica 3 (tre) anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Potranno tuttavia ricevere medaglie di presenza nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione di uno dei proviviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio dei Proviviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nel Collegio dei Proviviri le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci uscenti, oppure gli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai proviviri deve essere proposto - a pena di decadenza nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I proviviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono impugnabili innanzi all'Autorità Giudiziaria nei modi e nei termini di legge.

TITOLO VII DISPOSIZIONI INTERNE

Art.31 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società è disciplinato da un Regolamento interno, che determina i rapporti tra la società ed i soci, e stabilisce criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. Il regolamento interno viene approvato ed eventualmente aggiornato, con delibera dell'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società. Il regolamento stabilisce le

Varie tipologie di lavoro che si instaurano con i soci lavoratori secondo le disposizioni del d.lg. n. 81 del 2015. Il Regolamento relativo alle tipologie di rapporto di lavoro che saranno instaurati con i soci lavoratori, dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142, e dalla L. 14 febbraio 2003 n. 30 e dal d.lgs 81/2015

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.32 - Scioglimento E Liquidazione

La società cooperativa si scioglie per le ipotesi previste dall'art.2484 del codice civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.

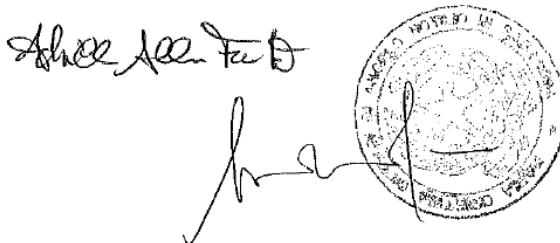
L'intero patrimonio sociale, a norma dell'art. 2514 lett. d) del codice civile, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Andrea...', and a circular official stamp. The stamp features the text 'NINFEA COOPERATIVA SOCIALE' around the perimeter and some internal markings, including what looks like a date or reference number.

22 di 22